


SPECIALE MANOVRA

**GUIDA AL  
DECRETO  
FISCALE**Gli inserti speciali  
in Norme & Tributi**OGGI**Le novità per Iva  
e dichiarazioni  
integrative  
a favore

LA GUIDA ► pagine 45-48

**DOMANI**Capitali all'estero  
e contanti  
in Italia:  
così la voluntary

# Stretta anti-evasione sull'Iva

## Fatture da inviare al fisco ogni trimestre Depositi fiscali, l'imposta si paga sempre Più tempo per l'integrativa a favore

di **Raffaele Rizzardi**

**Q**uando i giudici nazionali o dell'Unione europea individuano situazioni di vantaggio riservate ad alcuni contribuenti, la reazione dell'ordinamento è quella di peggiorare la situazione per chiunque, ristabilendo così i principi di uguaglianza.

Un precedente rispetto alle disposizioni del nuovo **decreto legge** aveva riguardato la discriminazione relativa alla tassazione dell'incentivo all'esodo, che spettava ai dipendenti di sesso femminile con età superiore ai 50 anni, mentre quelli di sesso maschile ne avevano diritto solo cinque anni più tardi. La Corte di Giustizia europea censura questa discriminazione con la sentenza del 21 luglio 2005, e il nostro legislatore toglie a entrambi la riduzione della base imponibile.

Così il fondamento della nuova disciplina dei depositi fiscali è dato dalla sentenza della Corte europea pronunciata il 17 luglio 2014, nella causa C-272/13 - Equoland, con cui i giudici del Lussemburgo avevano riconosciuto l'equivalenza tra l'Iva materialmente pagata in dogana e quella "assolta" in reverse charge all'estrazione di un deposito fiscale, che non avrebbe dato diritto alla sospensione del tributo, dato che la merce non aveva mai visto i locali del magazzino, presso il quale erano transitati soltanto i documenti.

**L'impatto**

Con le nuove disposizioni, in vigore il 1° aprile 2017, viene elimi-

nata la convenienza finanziaria a **sdoganare la merce** con la mera immissione in libera pratica (pagamento dei dazi europei, se dovuti), seguita dalla introduzione in un deposito fiscale, con applicazione dell'Iva in reverse charge all'atto dell'estrazione della merce. Questa modifica impatta anche sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Oggi le merci che arrivano da quel Paese sono assoggettate a Iva con il reverse charge proprio del regime intraunionale, domani comporteranno il versamento dell'imposta in dogana o all'estrazione dal deposito, la cui funzione sarà soltanto quella di dilazionare nel tempo il pagamento del tributo per gli acquisti che si concentrano in pochi periodi dell'anno, a fronte di utilizzi o rivendite uniformi.

**La trasmissione delle fatture**

Le disposizioni del decreto legge che coinvolgeranno tutti i contribuenti sono quelle relative alla **trasmissione telematica** di ciascuna delle **fatture** emesse e di quelle ricevute e registrate (questa è la doppia condizione per poter detrarre l'Iva). Di questa modalità di dialogo con l'amministrazione finanziaria se ne parla a Bruxelles da una decina di anni, come forse unica modalità di controllo sistematico a incrocio continuo. La prima osservazione relativa a questa subitanea introduzione della regola nel nostro ordinamento è l'eccessiva generalizzazione, senza nemmeno prevedere un importo minimo per questo adempimento, che ha sicuramente

te dei costi non trascurabili quando le fatture emesse sono numerose e minuscole.

Non sembrano esclusi nemmeno i contribuenti forfetari, che non addebitano l'Iva ai loro clienti, e che quindi non possono determinare una detrazione cui non corrisponde una liquidazione a debito. È quindi opportuno che in sede di conversione del provvedimento si provveda a circoscrivere questo adempimento, anche me-

**IN SINTESI****Le novità**

- **Novità per le dichiarazioni integrative a favore del contribuente:** si potranno correggere avendo più tempo a disposizione
- **Si allarga la sfera operativa per il deposito Iva:** all'estrazione dovrà essere assolta l'Iva entro il 16 del mese successivo a quello di estrazione, attraverso un F24 condiziato di compensazione
- **Damaggio sarà obbligatoria la trasmissione telematica delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate**

dante delega a un provvedimento attuativo del ministero delle Finanze o dell'agenzia delle Entrate.

**Le black list**

A proposito di adempimenti comunicativi, non bisogna dimenticare di provvedere per l'obbligo più assurdo del nostro ordinamento, relativo al periodo di imposta 2016: quello relativo agli acquisti da Paesi black list, irragionevolmente individuati con il



Dm 4 maggio 1999 e con il Dm 21 novembre 2001. Pur essendo un listing relativo a operazioni commerciali, occorre fare riferimento a un Dm che si occupa solo del trasferimento all'estero delle persone fisiche (e che ora comprende molti Paesi entrati nella white list del Dm 9 agosto 2016 - come si fa a considerarli ancora black? Un esempio per tutti la Svizzera e il Liechtenstein) e a un altro decreto, quello per le situazioni Cfc, non più in vigore e che richiederebbe calcoli astrofisici per ricostruire l'elenco a tutti quelli che fanno operazioni con l'estero e non solo a chi controlla una società in quei Paesi.


### L'integrativa a favore

L'ultimo provvedimento fiscale del decreto, questa volta sicuramente meritevole di un apprezzamento, è quello relativo alle **dichiarazioni integrative a favore** del contribuente, dove la normativa preesistente si prestava a interpretazioni giurisprudenziali spesso in contrasto tra di loro e soprattutto irrazionali e fonte di un contenzioso inutile.

La dichiarazione fiscale è un atto di scienza e non di volontà, ed è ora pacifico che si possono correggere gli errori sia pro fisco che pro contribuente. Con una norma introdotta dalla legge di Stabilità 2015 il fisco non corre nessun rischio di una modifica che possa sfuggire e chiudere comunque a favore del contribuente, in quanto si riaprono i termini di accertamento limitatamente ai soli elementi oggetto di modifica.

### **APPROFONDIMENTO ONLINE**

Il testo del decreto legge  
[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)



**1. L'INTEGRATIVA**

*Dalle correzioni arriva un credito compensabile*

Con il decreto legge 193 i termini per l'integrativa a favore si allungano oltre il termine annuale. Il credito che emerge dalla correzione diventa compensabile nell'anno successivo.

Luca De Stefani ► pagina 2

GUIDA AL DECRETO FISCALE | DICHIARAZIONI E IVA

**Le correzioni**

Unico, Irap e 770

Il nuovo credito può essere compensato in F24  
L'utilizzo slitta al periodo d'imposta successivo

# Integrativa a favore per il 2011 entro fine anno

## Rettifiche entro il quinto anno dalla presentazione del modello

Luca De Stefani

Da lunedì scorso è possibile presentare le **dichiarazioni integrative** a favore dei redditi, Irap, Iva e 770, relative ai periodi d'imposta **precedenti al 2015** e fino al 2011 compreso. È questa la conseguenza dell'entrata in vigore del decreto fiscale (DL 193/2016), che nell'introdurre la dichiarazione integrativa a favore non pone limiti temporali al suo utilizzo.

Basandosi sul divieto generale della **doppia imposizione** sulla stessa operazione, quindi, sarà interessante capire se le integrative a favore potranno essere inviate da imprese o professionisti che hanno fatturato a clienti che sono stati accertati relativamente alla congruità del valore dei beni venduti o del servizio prestato ovvero perché gli è stata contestata la detrazione dell'Iva di una fattura ricevuta che secondo l'Agenzia non è soggetta a Iva. In pratica se al fornitore è stato contestato uno sconto fiscale, allora il relativo "ricavo" dovrebbe poter essere detassato dal venditore.

**Integrativa redditi, Irap e 770**

Dal 24 ottobre 2016, le dichiarazioni dei redditi (Unico o 730), i modelli Irap e il 770, possono essere integrati per correggere errori od omissioni entro la fine del «quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» (cioè entro il termine stabilito per l'accertamen-

to), non solo se a sfavore del contribuente come accadeva prima, ma anche se a favore, cioè se si correggono errori che nel modello originario hanno «determinato l'indicazione di un maggiore «debito d'imposta» ovvero «di un minore credito».

Il 31 dicembre del «quinto anno successivo» alla scadenza dell'invio vale solo per i periodi d'imposta dal 2015 in poi, in quanto per quelli precedenti il periodo dell'accertamento scade il 31 dicembre del «quarto anno successivo» alla scadenza dell'invio (si veda la tabella pubblicata sul Sole 24 Ore del 17 dicembre 2015).

**Integrativa Iva**

Sempre dal 24 ottobre 2016, è stata introdotta una norma che prevede le dichiarazioni Iva integrative prima possibili solo grazie alla prassi delle Entrate, in quanto erano previste solo dalle istruzioni del modello annuale Iva. Come per le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770, anche per i modelli Iva il termine per l'invio delle integrative a favore è stato unificato con quello delle dichiarazioni Iva a sfavore. Ma oltre il termine annuale andrà fatta co, un'equa istanza di rimborso.

**Le correzioni**

L'integrativa a favore, senza applicazione delle sanzioni è possibile sia per correggere errori, omissioni o violazioni meramente formali, cioè che non pre-

giudicano i controlli e non incidono sul calcolo della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, sia per correggere errori, omissioni o violazioni sostanziali.


È a favore anche il modello presentato entro il 28 gennaio del secondo anno successivo all'anno di riferimento, per revocare l'originaria richiesta di rimborso di un'imposta a credito, scegliendo la compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

**Credito delle integrative Unico, Irap o 770**

L'eventuale nuovo credito generato dall'integrativa a favore di Unico, Irap o 770, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24 per pagare altri debiti tributari o contributivi, ma se l'integrativa verrà inviata dopo il termine «per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo» (ad esempio, se a dicembre 2016 si presenta l'integrativa a favore del modello Irap 2015, relativo al 2014), il nuovo credito potrà essere utilizzato in F24 solo per compensare «debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa» (quindi, nel nostro esempio, debiti che matureranno nel 2017).

**Credito delle integrative Iva**

Per la dichiarazione annuale Iva, l'utilizzo dell'eventuale



nuovo credito, generato dall'integrativa Iva a favore, è completamente libero solo se quest'ultima viene presentata "entro" il termine previsto per l'invio della dichiarazione Iva «relativa al periodo di imposta successivo». Viceversa, se la presentazione avviene "dopo", l'unica strada per recuperarlo è la presentazione di un'apposita istanza di rimborso all'agenzia delle Entrate.

**IN SINTESI**

**L'allineamento**

■ Sono stati allineati i termini per la presentazione di dichiarazioni integrative "correttive". Quindi anche l'integrativa a favore del contribuente - come già accade per quella a sfavore - può essere presentata entro cinque anni dal 2015 in poi ed entro quattro anni dal 2011 al 2014

**Il credito**

■ L'uso del credito ottenuto con l'integrativa a favore dipende da quanto tempo è trascorso tra la dichiarazione originaria e l'integrativa e dal tipo di dichiarazione corretta

**DOMANDE & RISPOSTE**

**Quando il nuovo credito Iva generato da un'integrativa a favore è liberamente utilizzabile?**

L'utilizzo dell'eventuale nuovo credito Iva, generato dall'integrativa Iva a favore, è completamente libero, solo se quest'ultima viene presentata "entro" il termine previsto per l'invio della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta successivo. Ad esempio, se entro lo scorso 30 settembre 2016 si presentava l'integrativa Iva 2015, relativa al 2014 ovvero se entro il 28 febbraio 2017 si presenterà l'integrativa Iva 2016, relativa al 2015. Solo in questi casi, infatti, il nuovo credito può essere portato in detrazione nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali, può essere compensato orizzontalmente in F24, può essere utilizzato direttamente nelle dichiarazioni annuali, se ricorrono "per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa" i requisiti dell'articolo 30, Dpr 633/72, chiesto a rimborso.

● **Con l'integrativa a favore di Unico, Irapo 770, sono stati limitati i rimborsi dei nuovi crediti o il riporto di maggiori perdite fiscali?**  
No, la limitazione dei nuovi crediti generati dalle integrative riguarda

solo le compensazioni in F24 e non pone limiti, all'eventuale richiesta di rimborso degli stessi. Con i nuovi termini lunghi, si può presentare un'integrativa a favore anche per dichiarare maggiori perdite fiscali, in quanto la norma parla generalmente di correzione di tutti gli errori od omissioni specificando solo poi che tra questi sono "compresi" anche quelli che hanno "determinato l'indicazione di un maggiore" reddito, senza specificare una "minore perdita"

**Le correzioni**

Come correggere le dichiarazioni dei redditi o Irap del 2015 (Unico/2016 o Irap/2016)

Tipologia di dichiarazione	Tipologia di errore od omissione da correggere	Presentazione entro il 29 dicembre 2016	Presentazione dal 30 dicembre 2016 al 31 dicembre 2021	
<b>CORRETTIVA NEI TERMINI</b>	Per correggere una dichiarazione già inviata, la correttiva andava presentata entro il 30 settembre 2016, senza pagamento di sanzioni, tranne per gli insufficienti versamenti (30%, ravvedibile)	Non applicabile		
<b>INTEGRATIVA A FAVORE</b>	Per correggere a favore errori od omissioni meramente formali, cioè che non pregiudicano i controlli		L'integrative a favore può essere inviata, senza il pagamento delle sanzioni, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (articoli 2, comma 8, Dpr 322/1998 e circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, paragrafo 3.2)	
	Per correggere a favore errori od omissioni sostanziali, come ad esempio la mancata indicazione di componenti negativi, oneri deducibili o detraibili o crediti d'imposta spettanti			
<b>INTEGRATIVA A SFAVORE</b>	Per revocare l'originaria «richiesta di rimborso» di un credito, scegliendo la compensazione		Questa integrativa a favore va presentata, senza il pagamento delle sanzioni, solo entro il 28 gennaio del secondo anno successivo all'anno di riferimento	
	Per correggere a sfavore errori od omissioni rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, tramite avviso di irregolarità, quali, ad esempio, errori materiali o di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte		La sanzione è del 30% degli importi non versati, riducibile con il ravvedimento operoso. Non si applica la sanzione dei 250 euro prevista per la dichiarazione che arca pregiudizio all'attività di controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 471/1997 (circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E)	
	Per correggere a sfavore errori od omissioni sostanziali, cioè non rilevabili con gli avvisi di irregolarità, quali l'omessa o l'errata indicazione di redditi o l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile		Fino al 29 dicembre, sono violazioni formali che non integrano "l'infedele dichiarazione". Quindi, si applicano le sanzioni per le dichiarazioni "irregolari" (e non quelle per i modelli "infedeli") dell'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 471/1997, oltre che la sanzione del 30% degli importi non versati, tutte ravvedibili	Dopo il 29 dicembre sono violazioni per infedele dichiarazione, quindi, si applicano le sanzioni dell'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (dal 90% al 180%), ravvedibili
<b>TARDIVA</b>	Per presentare, dopo la scadenza ordinaria, una dichiarazione, che non sostituisce un modello già presentato nei termini		Si applica la sanzione di 250 euro, ridotta ad 1/10 con ravvedimento operoso, oltre che quella del 30% sugli importi non versati, anche essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il versamento	Non è possibile il ravvedimento per le dichiarazioni omesse

**2. LE FATTURE****Comunicazione telematica d'obbligo da maggio 2017**

**D**a maggio 2017 scatta l'obbligo di trasmissione telematica per tutte le fatture di vendita e di acquisto e vengono quindi cancellati altri adempimenti (spesometro, Intra acquisti, black list).

Gian Paolo Tosoni ▶ pagina 37

GUIDA AL DECRETO FISCALE | DICHIARAZIONI E IVA

**Gli obblighi**

**Le sanzioni**

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati penalità di 25 euro per ogni invio con tetto a 25mila euro

# Da maggio l'invio delle fatture

Obbligo di trasmissione telematica di documenti e liquidazioni ogni tre mesi

Gian Paolo Tosoni

Sarà a **maggio 2017** la **prima scadenza** relativa alla **trasmissione telematica delle fatture** di vendita e di acquisto nonché delle liquidazioni Iva. L'articolo 4 del Dl 193/2016 introduce questo nuovo adempimento, assai invasivo per le aziende e professionisti, ancorché comporti la cancellazione di altri adempimenti (spesometro, intra acquisti, black list). L'obbligo riguarda sia le fatture emesse che quelle di acquisto **registrate nei corsi di ciascun trimestre**.

I dati che dovranno essere trasmessi per ogni operazione sono: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata, l'imposta e la tipologia dell'operazione.

Le modalità di invio dei dati saranno stabilite con provvedimento dell'agenzia delle Entrate. L'auspicio è che i dati da trasmettere all'Agenzia siano coincidenti con le registrazioni nei registri Iva affinché i contribuenti obbligati possano trasmettere il file delle registrazioni. In base agli elementi indicati nel comma 2, articolo 4 del Dl un dato che manca nei registri Iva è la tipologia dell'operazione che potrebbe tradursi anche in acquisto o vendita e il numero delle fatture di acquisto in quanto l'articolo 25 del decreto Iva richiede solo la registrazione del numero progressivo attribuito.

Viene anche richiesta la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva, sempre con cadenza trimestrale. L'Agenzia metterà a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall'esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione. Ma ci potranno essere

re delle legittime difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi; inoltre dall'elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l'ammontare della Iva detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

La trasmissione delle fatture e delle liquidazioni (mensili e trimestrali), deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre compresi i dati dell'ultimo trimestre da trasmettere entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Sono esonerati dalla comunicazione della liquidazione Iva, ma non quella delle fatture emesse e di acquisto registrate, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva come coloro che svolgono esclusivamente operazioni esenti ovvero le associazioni che applicano la legge 398/1991.

Pesanti le sanzioni: per l'omessa o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 25 euro per ogni fattura con un massimo di 25mila euro e non si applica la disposizione sul cumulo giuridico. Invece per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione è fissata da 5mila a 50mila euro.

Modesti i crediti di imposta concessi a ristoro dei maggiori oneri che i contribuenti incontrano per l'adeguamento tecnologico al fine di osservare i nuovi adempimenti. Per i contribuenti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 50mila euro spetta un credito di imposta di 100 euro una tantum da utilizzare nel 2018; ai commerciali minuto che optano dal 1° gennaio 2017 per la trasmissione telematica dei corrispettivi (Dlgs 127/2015) spetta un

credito di imposta di 50 euro.

Uno slittamento al 1° aprile 2017 viene previsto in ordine all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che effettuano la cessione di beni e le prestazioni di servizio mediante distributori automatici. Per la grande distribuzione resta valida la precedente opzione fino al 31 dicembre 2017 ma questi ultimi non accedono al regime premiale previsto.

Saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche in confronto di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1° gennaio 2017; questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell'interscambio (articolo 1 del Dlgs n. 127/2015) e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

## IN SINTESI

**Il nuovo adempimento**

■ Obbligatorio l'invio telematico delle fatture di vendita e di acquisto. Le modalità di invio saranno stabilite con un provvedimento dell'agenzia delle Entrate. Per l'adeguamento tecnologico necessario per i nuovi adempimenti previsto un credito d'imposta di 100 euro per chi ha un volume d'affari inferiore a 50mila euro

**Adempimenti soppressi**

■ Gli adempimenti soppressi sono lo spesometro, i modelli Intra-acquisti e - ma non subito - la comunicazione delle operazioni black list con Paesi



**Gli effetti.** Dopo l'introduzione del nuovo meccanismo di monitoraggio

# Obblighi black list, stop dal 2017

**Gian Paolo Tosoni**  
**Alessandra Caputo**

A fronte del nuovo obbligo di **comunicazione periodica** delle fatture e delle liquidazioni Iva sono stati soppressi di alcuni adempimenti.

Dal 2017 viene eliminato l'obbligo di invio dello **spesometro** in quanto l'articolo 21 del Decreto legge 78/2010 che lo prevedeva viene integralmente sostituito con il nuovo adempimento della comunicazione periodica delle fatture emesse e ricevute. Nel prossimo mese di aprile 2017, per l'ultima volta, sarà trasmesso lo spesometro relativo al 2016.

Inoltre, come previsto dal comma 4, articolo 4, Dl 193/2016, sono soppressi la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono le attività di locazione o noleggio di cui all'articolo 7, comma 12, Dpr 605/1973. Inoltre, viene meno l'obbligo di invio del **modello Intra 2** relativo agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea. In merito alla soppressione dell'obbligo di invio del modello Intra acquisti, si fa notare che vi sono soggetti che, pur non essendo obbligati ad effettuare le registrazioni ai fini dell'Iva e alla conseguente liquidazione periodica, sono invece tenuti ad osservare adempimenti intracomunitari; si citano al riguardo i clienti non commerciali, i contribuenti forfetari e gli agricoltori in regime di esonero i quali diventano soggetti passivi quando acquistano beni intracomunitari per un ammontare superiore ai 10 mila euro. Si tratta quindi di soggetti che non dovranno comunicare le operazioni registrate e le liquidazioni periodiche non essendo tenuti a tali adempimenti, ma che invece, devono presentare il modello Intra acquisti. La norma non contempla questa fattispecie, ma sarebbe inverosimile che l'adempimento rimanesse in vigore per delle categorie di soggetti insignificanti sotto il profilo degli adempimenti Iva.

Viene poi prevista l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione alle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in **Paesi black list**. Tale soppressione, tuttavia, non è immediata; infatti, il successivo comma 5

prevede l'applicazione delle predette disposizioni alle comunicazioni "relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017". Dunque, per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 sarà ancora necessario verificare e dove è localizzata la controparte e, eventualmente, effettuare la comunicazione annuale, qualora l'ammontare annuo delle operazioni abbia superato l'importo di 10.000 euro.

Si segnala, infine, la variazione del termine di presentazione della dichiarazione Iva: per l'anno 2017 e seguenti la dichiarazione annuale potrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile mentre resta confermato il termine del 28 febbraio 2017 per il periodo di imposta 2016.



## DOMANDE & RISPOSTE

● **L'invio trimestrale delle liquidazioni Iva previsto dal 2017, riguarda anche i soggetti che svolgono attività agricola e che applicano il regime speciale di cui all'articolo 34 del Dpr 633/72?**

Il comma 2 dell'articolo 4 del Dl 193/14, prevede l'esonero dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni per i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. Coloro che applicano il regime speciale Iva sono obbligati sia alla effettuazione della liquidazione periodica, sia alla presentazione della dichiarazione annuale. Pertanto, a decorrere dal prossimo anno saranno obbligati anche alla comunicazione trimestrale. Restano, invece, esclusi gli agricoltori in regime di esonero (reddito < 7.000 euro) in quanto esonerati dagli obblighi documentali e contabili ai fini Iva, compreso quello della dichiarazione annuale.

● **La comunicazione dei dati delle liquidazioni deve essere presentata anche se risulta un'eccedenza a credito o solo nel caso in cui emerge un debito di imposta?**

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche che presentano un saldo a credito. L'esonero dalla comunicazione è previsto solo per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione

annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

● **Un contribuente che effettua esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/72, è interessato dai nuovi obblighi di comunicazione introdotti dal Dl 193/16?**

Coloro che svolgono esclusivamente operazioni esenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva ai sensi dell'articolo 8 del Dpr 322/98 e pertanto sono esclusi anche dall'obbligo di invio della comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni. Restano, invece, obbligati all'invio della comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute in quanto la norma non prevede alcuna esclusione, né soggettiva né oggettiva. Non devono, invece, fare alcuna comunicazione i contribuenti forfetari in quanto non obbligati alla emissione delle fatture e alla registrazione degli acquisti.

● **L'obbligo di invio trimestrale dei dati delle liquidazioni incide sui termini di versamento Iva?**

La previsione di questo nuovo adempimento non incide sui termini di versamento dell'imposta, che restano invariati. Coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile devono provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento; coloro che hanno optato per la liquidazione trimestrale continueranno a versare l'imposta entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

● **L'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i gestori e i distributori automatici riguarda solo le cessioni di beni o anche le prestazioni di servizi?**

Il comma 6 dell'articolo 4 del Dl 193/16 ha sostituito il comma 2 dell'articolo 2 del Dl 127/15, prevedendo da un lato lo slittamento dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi al 1° aprile 2017 e, dall'altro ampliando l'ambito di applicazione della norma includendo anche le prestazioni di servizi. Nella prima versione del decreto, infatti, l'obbligo era previsto solo per le cessioni di beni tramite distributori automatici.